



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e

l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0173529 - 06/08/2012 - USCITA

ALLE CAMERE DI COMMERCIO

INDUSTRIA, ARTIGIANATO

AGRICOLTURA

LORO SEDI

e, per conoscenza:

ALLA DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO,

LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,

LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

SEDE

ALLA DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA

COMMERCIALE INTERNAZIONALE

SEDE

ALL'AGENZIA DELLE DOGANE

VIA MARIO CARUCCI, 71

00143 ROMA

A UNIONCAMERE

P.ZZA SALLUSTIO, 21

00187 ROMA

**Oggetto: Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 “ Misure urgenti per la crescita del Paese”-
articolo 43- Potere sanzionatorio in materia di Made in Italy.**

L'articolo 43 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012 con entrata in vigore dalla medesima data), ha modificato l'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 introducendo il comma 49-*quater* che stabilisce che le Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti ricevono il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui al precedente comma 49-bis.

Il comma 49-bis sopra citato ha tipizzato la fattispecie di “fallace indicazione dell'uso del marchio” e le relative sanzioni. In particolare il comma 49-bis prevede che “*Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti*”



sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.”.

Il comma 49-ter dello stesso articolo 4 stabilisce altresì che *“È sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce di cui al comma 49-bis, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore.”.*

La sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, comma 49-bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350, definita per la fattispecie soprarichiamata in un minimo edittale di € 10.000,00 fino ad un massimo di € 250.000,00, è soggetta alla procedura generale prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 secondo le disposizioni di cui agli articoli 13 e seguenti.

Al riguardo si segnala che precedentemente all'emanazione del decreto legge n. 83/2012 l'autorità titolata a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge n. 689/1981 e ad emettere la successiva ordinanza-ingiunzione era la Direzione generale per la politica commerciale internazionale di questo Ministero.

Pertanto, tenuto conto che l'articolo 43 del già citato decreto legge n. 83/2012 ha posto tale competenza in capo alle camere di commercio territorialmente competenti, si rende necessario fornire alcune indicazioni operative e chiarimenti, al fine di consentire alle camere di commercio lo svolgimento di tale nuova attribuzione in modo uniforme.

1) Modalità applicative dell'articolo 4, comma 49-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

In merito a tale aspetto, che interessa indirettamente codeste camere di commercio, si ritiene al momento sufficiente rinviare alle indicazioni fornite da questo Ministero con nota n. 124898 del 9 novembre 2009 e dall'Agenzia delle dogane con nota n. 155971 del 30 novembre 2009, che si allegano in copia (all. n. 1 e n. 2).

2) Individuazione del luogo in cui è stata commessa la violazione ai fini dell'individuazione della Camera di commercio competente territorialmente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 legge n. 689/1981

L'articolo 4, comma 49-quater, come già detto, stabilisce che *“le camere territorialmente competenti ricevono il rapporto di cui all'art. 17 della L. n. 689/81, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al precedente comma 49 bis”.*

Tale norma deve essere letta congiuntamente all'articolo 17, quinto comma, della legge n. 689/81, che recita: *“l'ufficio territorialmente competente (a ricevere il rapporto) è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione”.* In merito si ritiene necessario ricordare che la Suprema Corte ha chiarito che per *“luogo in cui è stata commessa la violazione”* deve intendersi il



luogo in cui “l’infrazione è stata accertata” (S.U. n. 4131/1988; Sez. I n. 9928/1996;). La Suprema Corte, in seguito, ha tuttavia evidenziato che l’operatività di detta presunzione deve essere esclusa quando l’organo accertatore indichi un luogo della commissione del fatto diverso da quello dell’accertamento, relegando questo a mero luogo del reperimento delle prove dell’illecito commesso altrove (Sez. I n. 10917/2003; Sez. II n. 3923/2010).

Alla luce di quanto esposto e a titolo meramente esemplificativo, ove un organo di controllo (es. l’Agenzia della Dogane) accerti una violazione nel porto di Civitavecchia, la Camera di commercio territorialmente competente a ricevere il rapporto è la camera di Roma, salvo che non vengano riscontrati elementi costitutivi dell’illecito in altro luogo.

3) Il sequestro e la confisca

Il comma 49-ter dell’articolo 4 stabilisce altresì che “È sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce di cui al comma 49-bis, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell’illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore.”.

Al riguardo si ritiene opportuno evidenziare che le Camere di commercio, ai sensi dell’articolo 49-quater sopra citato, sono le autorità titolate a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della legge n. 689/1981 e quindi ad emettere l’ordinanza-ingiunzione ai sensi dell’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Connessa a tale attribuzione è anche la competenza a decidere circa l’opposizione all’eventuale sequestro disposto dall’agente accertatore in virtù dell’articolo 19 della predetta legge. La previsione, dunque, che la Camera di commercio sia l’autorità titolata a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, radica altresì la competenza a decidere sulle opposizioni a sequestro.

4) Decorrenza delle innovazioni normative

Dall’analisi del quadro normativo sopra esposto deriva che, a decorrere dal 26 giugno 2012, i rapporti relativi a violazioni accertate ai sensi dell’articolo 4, comma 49-bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350, salvo casi particolari, devono essere trasmessi alle Camere di commercio nella cui circoscrizione l’organo accertatore ha proceduto alla contestazione della violazione. La stessa Camera di commercio, pertanto, in presenza di provvedimenti di sequestro relativi a beni per i quali vi è stata contestazione della violazione, è l’organo competente a decidere su eventuali opposizioni.

5) Procedimenti in corso alla data del 26 giugno 2012

In primo luogo, si ritiene necessario evidenziare che, per giurisprudenza consolidata, in caso di sopravvenienza di nuove normative concernenti lo svolgimento dell’attività amministrativa, ai procedimenti in corso si applica il principio generale *tempus regit actum*.

Tale principio impone di considerare la situazione di fatto e di diritto vigente al momento dell’emissione del provvedimento e in sede giurisdizionale impone di valutare la legittimità del provvedimento in relazione alle norme vigenti al momento in cui lo stesso è stato adottato.



Una diversa applicazione di tale principio, ritenendo che la fase istruttoria possa legittimamente concludersi secondo le norme e le competenze vigenti nella fase di avvio del procedimento o nelle sue fasi intermedie, determinerebbe, così, un radicamento della competenza alla emissione dell'atto finale in capo ad un organo che, secondo la legge vigente al tempo dell'emissione dell'atto conclusivo predetto ha ormai perduto il potere di provvedere.

Una simile applicazione del principio *tempus regit actum*, quindi, si risolverebbe non già nella conservazione dell'atto infraprocedimentale compiuto in aderenza alla regola juris vigente al tempo della sua adozione, ma nella applicazione all'atto finale di una regola giuridica non più vigente al tempo della sua adozione: il che, a ben guardare, è proprio l'esatta negazione del principio *tempus regit actum*.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha avuto modo di recente di confermare che tale principio si applica anche ai fini dei procedimenti relativi a sanzioni amministrative, in quanto nel procedimento amministrativo, non vige il principio, analogo a quello processuale, della "*perpetuatio iurisdictionis*", secondo il quale è applicabile la normativa vigente al tempo dell'atto d'iniziativa, ma deve invece applicarsi lo "*ius superveniens*".

Premesso quanto sopra e con riferimento al procedimento amministrativo in esame, ne consegue che l'Autorità titolata ad emettere l'ordinanza-ingiunzione o l'eventuale provvedimento di archiviazione è la camera di commercio territorialmente competente anche per i procedimenti già incardinati presso questo Ministero, a seguito della presentazione del rapporto di cui all'articolo 17 della legge n. 689/1981, e per i quali non sia stata emessa al 26 giugno 2012 dal Ministero stesso la conseguente ordinanza.

Per le medesime ragioni (anche se è ormai improbabile che il caso si verifichi o si sia verificato, considerati i ristretti termini a tal fine previsti), si precisa che spetterebbe alla camera di commercio territorialmente competente anche l'adozione delle decisioni eventualmente non adottate entro lo stesso termine del 26 giugno 2012 sulle opposizioni al sequestro disposto dagli organi accertatori, ancorché le camere interessate non sino state anteriormente destinatarie del rapporto di cui all'articolo 17 della legge n. 689/1981 ovvero di tale opposizione.

A tal proposito si rappresenta che la Direzione generale per la politica commerciale internazionale di questo Ministero trasmetterà alle camere di commercio competenti per territorio, individuate in relazione al principio sopra esposto, i fascicoli relativi ai procedimenti per i quali lo stesso Ministero ha a suo tempo ricevuto rapporto di cui all'articolo 17 della legge n. 689/1981, ma non ha emesso alla data del 26 giugno 2012 la relativa ordinanza-ingiunzione, così come in ogni caso farà per eventuali rapporti erroneamente trasmessi al Ministero dopo tale data.

Resta inteso, invece, che nel caso di ordinanze-ingiunzioni già adottate ed oggetto di opposizione davanti all'autorità giudiziaria, questo Ministero continuerà ad essere parte del giudizio di opposizione fino alla sua definizione.

IL CAPO DIPARTIMENTO

(Giuseppe Tripoli)